

SENT. 30/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita LORETO Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al **n.61861** del registro segreteria, proposto da:

- **Rosina COLACCINO**, nata a Lamezia Terme (CZ) il 6 novembre 1974, Codice fiscale CLCRSN74S46M206V;

- **Francesco COLACCINO**, nato a Lamezia Terme (CZ) l'11 luglio 1971, Codice fiscale CLCFNC71L11M208D;

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Mascaro, Codice fiscale MSCPLA63D13F888O, indirizzo di posta elettronica certificata paolo.mascaro@avvlamezia.legalmail.it, presso il quale è stato eletto domicilio;

nei confronti di

- **Procura Generale della Corte dei conti**, in persona del Procuratore generale p.t.;

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria**, in persona del Procuratore regionale p.t.;

avverso

la sentenza n.119/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, depositata il 1° luglio 2024.

Visti gli atti di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 11 dicembre 2025, celebrata con l'assistenza del segretario Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Francesco Brasca (delegato dall'Avv. Paolo Mascaro) per gli appellanti e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale Dott.ssa Adelisa Corsetti.

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, con l'impugnata sentenza n.119/2024, depositata il 1° luglio 2024, ha condannato Rosina COLACCINO al pagamento, in favore della Regione Calabria, di €. 41.881,59 (oltre accessori), di cui €. 19.062,13 in solido con Francesco COLACCINO, per l'illecita percezione di contributi pubblici mediante falsa documentazione.

La vicenda può essere sinteticamente riassunta nei seguenti termini.

La Guardia di Finanza di Lamezia Terme, a seguito di indagini svolte in relazione al procedimento penale n.2201/17 r.g.n.r., ha segnalato alla Procura erariale che Rosina COLACCINO, anche grazie al concorso di Francesco COLACCINO, ha illecitamente percepito, negli anni dal 2016 al 2018, a seguito di domande presentate negli anni 2016 e 2017, contributi pubblici nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.),

per complessivi €. 20.330,98, utilizzando falsi contratti di affitto o di comodato di terreni agricoli e un falso contratto di compravendita di titoli. Una parte dei proprietari dei diversi terreni, ubicati nei Comuni di Feroleto Antico (CZ), Pianopoli (CZ), Lamezia Terme (CZ) e Taverna (CZ), utilizzati per le domande di contributo, hanno, infatti, dichiarato di non aver mai sottoscritto i suddetti contratti o di aver sottoscritto il contratto in assenza della firma di Rosina COLACCINO, nella convinzione di aver stipulato il contratto con Francesco COLACCINO.

A seguito della successiva istruttoria svolta dalla Procura erariale, l'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.C.E.A.), con nota n.1312 del 9 febbraio 2023, ha comunicato che l'importo complessivo indebitamente erogato a Rosina COLACCINO, con riferimento alle domande presentate per le annualità di campagna 2016, 2017 e 2018, ammonta alla maggiore somma di €. 41.881,59 (€. 18.016,02 a carico del fondo F.E.A.S.R. ed €. 23.865,57 a carico del fondo F.E.A.G.A.) e che l'azione di recupero avviata, con atto n.3106 del 12 giugno 2020, nei confronti di Rosina COLACCINO, con relativa costituzione in mora, per il suddetto importo oltre interessi, non ha condotto ad alcun risultato. Con la medesima comunicazione l'Agenzia ha riferito di non essersi costituita parte civile nel procedimento penale presso il Tribunale di Lamezia Terme n.2201/17 r.g.n.r. relativo alla vicenda (all'origine della successiva sentenza n.787/2025).

Il giudice territoriale, nella menzionata sentenza impugnata, ha preliminarmente affermato la giurisdizione contabile, sia nei confronti di Rosina COLACCINO stante l'instaurazione del rapporto di servizio a

seguito della richiesta e dell'ottenimento di contributi pubblici in agricoltura, sia, ma solo per gli anni 2017 e 2018, nei confronti di Francesco COLACCINO, poiché lavorava presso il C.A.A. responsabile e aveva contribuito alla formazione della falsa documentazione illecitamente utilizzata per ottenere i contributi in argomento. Nel merito, ha condannato Francesco COLACCINO (per il quale la domanda di condanna è stata limitata dall'attore pubblico al solo anno 2017) per le esposte ragioni alla base dell'affermata giurisdizione contabile e Rosina COLACCINO per aver percepito i contributi in argomento dichiarando di condurre terreni agricoli in virtù di diversi contratti disconosciuti dai proprietari. La condanna è stata quantificata in misura pari all'intero importo dei contributi percepiti nell'arco di tempo considerato, così come comunicato dall'Agenzia, pur in presenza di alcuni contratti non disconosciuti dai proprietari dei terreni interessati, in applicazione dell'art.60 del Regolamento UE n.1306/2013. Ai condannati è stata attribuita una condotta dolosa, atteso che, per ottenere i contributi in argomento, sarebbe stata volutamente rappresentata una situazione non corrispondente alla realtà.

2. La sentenza n.119/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria è stata impugnata dai due condannati con un unico gravame. L'appello è fondato sulle seguenti considerazioni.

In primo luogo, gli appellanti sostengono che la condanna deriva, erroneamente, solo dalle dichiarazioni dei vari proprietari dei terreni interessati, raccolte dalla Guardia di Finanza, in assenza di ogni

ulteriore attività di verifica e supporto alle suddette dichiarazioni.

Gli appellanti contestano, dunque, nel merito, con varie argomentazioni, le dichiarazioni rese dai diversi proprietari dei terreni alla Guardia di Finanza e fanno notare, anche richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, che si tratta di dichiarazioni rese da soggetti terzi fuori dal processo, in assenza delle garanzie previste dalla legge, che non possono esplicare efficacia probatoria ma solo indiziaria. Evidenziano anche di aver chiesto, già in primo grado, la prova testimoniale e che le dichiarazioni rese a pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso solo per il tempo e il luogo della dichiarazione e per il relativo testo e non per la veridicità delle stesse. A conferma di quanto sostenuto, all'atto di appello è stata allegata la sentenza civile del Tribunale di Lamezia Terme n.560/2024 (di cui non è certificata l'irrevocabilità), pubblicata il 18 giugno 2024 (quindi in data successiva all'udienza alla base della sentenza impugnata) che, con riferimento a uno dei fondi rustici oggetto della presente vicenda, ha respinto la domanda attrice volta sostanzialmente a ottenere il possesso del terreno e il pagamento dell'indennità di occupazione.

Gli appellanti, quale secondo motivo di gravame, hanno rilevato l'erroneità della sentenza appellata per la mancata prova testimoniale, da loro richiesta sin dalla comparsa di costituzione, per dimostrare la contestata disponibilità dei fondi rustici utilizzati per la domanda di finanziamento e la regolarità della sottoscrizione dei relativi contratti.

Viene altresì contestato, quale terzo e ultimo motivo di doglianza, il coinvolgimento nella vicenda di Francesco COLACCINO, che ha

lavorato presso il C.A.A. negli anni 2017 e 2018 e che, con riferimento a Rosina COLACCINO, secondo gli appellanti, ha effettuato nell'anno 2017 solo una "*modifica documenti anagrafici*". Nel gravame si osserva altresì che, se il suo coinvolgimento deriva dalla stipulazione dei contratti di affitto dei terreni, la sentenza sarebbe contraddittoria perché, nello stesso tempo, esclude il suo coinvolgimento per l'anno 2016 poiché non lavorava nel C.A.A. Infatti, se la responsabilità deriva dalla stipulazione dei contratti di affitto dei terreni, egli dovrebbe rispondere per tutti gli anni (quindi dal 2016 al 2018), ma ciò non è mai stato contestato dall'attore pubblico. Se la responsabilità deriva, invece, dall'attività svolta presso il C.A.A. negli anni 2017 e 2018, la responsabilità non sussiste poiché deve escludersi, ad avviso degli appellanti, che egli abbia predisposto le domande all'origine del finanziamento.

In conclusione, gli appellanti chiedono, con vittoria di spese, la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di inesistenza di ogni loro responsabilità. Chiedono, altresì, l'ammissione della prova testimoniale, specificando quesiti e testimoni.

3. La Procura generale, nelle proprie conclusioni, ha contestato i motivi di gravame e ha chiesto, previa declaratoria di inammissibilità delle istanze probatorie formulate, il rigetto dell'appello, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Con riferimento al primo motivo di gravame, il Requirente ha affermato che le dichiarazioni rese dai soggetti escussi hanno valore di atto pubblico, stante la qualifica di pubblico ufficiale dei militari della

Guardia di Finanza che hanno condotto le indagini. Per quanto riguarda la sentenza civile del Tribunale di Lamezia Terme n.560/2024, che non si occupa degli aspetti pubblicistici della vicenda e della disciplina sui finanziamenti pubblici, la Procura generale osserva che il rigetto della domanda attrice si fonda sul mancato tempestivo disconoscimento della scrittura privata.

La Procura generale ha ricordato di aver acquisito e depositato la sentenza penale del Tribunale di Lamezia Terme n.787/2025, depositata il 9 luglio 2025 e, secondo quanto comunicato dallo stesso Tribunale, non irrevocabile alla data della relativa trasmissione il giorno 10 novembre 2025. La sentenza si riferisce alla falsificazione dei documenti utilizzati per l'ottenimento dell'agevolazione pubblica in argomento, e ha assolto Rosina COLACCINO e Francesco COLACCINO "*perché il fatto non sussiste*". Il Requirente ha precisato che la citata sentenza ha, però, confermato che alcuni firmatari, pur riconoscendo come propria la sottoscrizione del contratto, hanno indicato in Francesco COLACCINO (e non in Rosina COLACCINO) la loro controparte contrattuale e che la valutazione del materiale probatorio nel giudizio di responsabilità, diversamente dal giudizio penale, è basata sul meno rigido criterio del "*più probabile che non*".

In ordine al secondo motivo di gravame, la Procura generale ritiene la prova testimoniale non necessaria per la concordanza delle dichiarazioni già rese alla Guardia di Finanza.

Con riferimento, infine, al terzo e ultimo motivo di gravame e, quindi, al concorso di Francesco COLACCINO nella vicenda dannosa, la

Procura generale ha sostenuto che, condivisibilmente, risulta essere stato escluso il periodo (anno 2016) in cui lo stesso non ha lavorato per il C.A.A.

4. In data 20 novembre 2025, gli appellanti hanno presentato una memoria difensiva con cui affermano che la citata sentenza penale n.787/2025 esclude radicalmente la condotta dannosa a loro contestata.

5. Alla odierna pubblica udienza, dopo l'esposizione del relatore sullo stato degli atti, l'Avv. Francesco Brasca (delegato dall'Avv. Paolo Mascaro) per gli appellanti e il Vice Procuratore Generale Dott.ssa Adelisa Corsetti hanno chiesto l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni già illustrate. L'Avv. Brasca si è riportato alle argomentazioni già espresse negli scritti difensivi e ne ha chiesto l'accoglimento. In particolare, ha richiamato le già menzionate sentenze, riguardanti la medesima vicenda, emesse nel giudizio penale e nel giudizio civile a favore dei propri assistiti.

La Procura generale ha precisato che la sentenza penale assolutoria acquisita rileverebbe comunque l'esistenza di irregolarità.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Come riportato in fatto, con la sentenza impugnata Rosina COLACCINO è stata condannata al pagamento, in favore della Regione Calabria, di €. 41.881,59 (oltre accessori), di cui il solo importo di €. 19.062,13 in solido con Francesco COLACCINO, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, per l'illecita percezione

di contributi pubblici mediante produzione di falsa documentazione. La sentenza di condanna deve essere confermata, non essendo fondati i motivi di appello proposti.

2. Per quanto riguarda il primo motivo di gravame e, quindi, in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai proprietari dei vari terreni interessati, va osservato preliminarmente che, per costante e consolidata giurisprudenza, il giudice contabile, nell'ambito della sua discrezionalità e in assenza di espresso divieto normativo, può utilizzare, stante il principio dell'unicità della giurisdizione, le prove (es. consulenze tecniche, acquisizioni documentali, dichiarazioni testimoniali, ecc.) raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti, tanto più se il diverso giudizio abbia per oggetto la medesima situazione di fatto, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore decisivo per la definizione della causa. Lo stesso dicasi, ovviamente, per i documenti provenienti dal procedimento penale e per le dichiarazioni rese in quella sede e nel corso delle indagini preliminari, anche se non confermate in dibattimento oppure rese da coimputati o da imputati in procedimento connesso (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. Appello Sicilia, 8 marzo 2024, n.52). Il legislatore ha, infatti, previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile) volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari. Gli elementi probatori formati nell'indagine penale,

pertanto, rilevano nel giudizio innanzi alla Corte dei conti, non quali prove in senso tecnico, ma quali elementi da valutare nel contraddittorio delle parti che possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti (*ex multis*, Corte conti, Sez. III Appello, 29 settembre 2023, n.398). Non è precluso, pertanto, al giudice contabile di tenere conto delle acquisizioni probatorie del processo penale, ivi comprese le sommarie informazioni testimoniali rese alla P.G. (*ex multis*, Sez. III Appello, 26 ottobre 2021, n.437). Il giudice erariale è libero di formare il proprio convincimento sulle prove raccolte in un processo penale persino se le stesse siano state ivi dichiarate inutilizzabili per la mancata osservanza delle disposizioni del Codice di procedura penale, in conseguenza sia del dato relativo alla diversità dei regimi probatori che dell'assenza di una norma che autorizzi l'estensione per analogia di siffatto divieto (Sez. III Appello, 17 settembre 2019, n.172).

Alla luce delle considerazioni appena esposte, dunque, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai proprietari dei vari terreni interessati possono essere valutate dal giudice contabile e, nel caso di specie, risultano rilevanti ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa degli appellanti, a maggior ragione in considerazione della mancata produzione in giudizio, da parte dei medesimi, di qualsiasi idonea documentazione di contenuto contrario. I finanziamenti pubblici sono stati, infatti, illecitamente percepiti anche grazie alla indicazione del possesso di terreni di proprietà altrui, per i quali i legittimi proprietari hanno espressamente disconosciuto la sottoscrizione del relativo

contratto o, pur ammettendo l'autenticità della sottoscrizione, hanno dichiarato di aver stipulato il contratto con Francesco COLACCINO e non con Rosina COLACCINO.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non inducono a diversa conclusione né la sentenza civile n.560/2024 del Tribunale di Lamezia Terme, né la sentenza penale n.787/2025 dello stesso Tribunale.

La sentenza civile, di cui non è certificata l'irrevocabilità, peraltro riguardante solo uno dei fondi rustici interessati dalla presente vicenda e contemplante esclusivamente la posizione di Rosina COLACCINO, ha respinto la domanda della proprietaria attrice, volta sostanzialmente a ottenere dalla COLACCINO la restituzione del possesso del terreno asseritamente occupato senza titolo e il pagamento dell'indennità di occupazione, ai sensi dell'art.215 c.p.c. secondo cui "*la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta … se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione*"; dunque, solo per l'assenza di un formale, tempestivo e inequivoco disconoscimento della copia non autenticata del contratto di affitto prodotta nel medesimo giudizio dalla stessa COLACCINO e dopo aver rigettato, evidentemente perché tardiva, la richiesta dell'attrice di emissione di ordine di esibizione, a carico della COLACCINO, dell'originale della scrittura privata.

Nel giudizio civile indicato, quindi, Rosina COLACCINO non ha mai effettivamente provato il legittimo possesso del fondo rustico conteso,

utilizzato per il finanziamento in parola, depositando l'originale del contratto stipulato ma ha visto riconosciute, peraltro in modo non irrevocabile, le proprie ragioni sostanzialmente solo per una questione procedurale e non di merito. La signora Rosina COLACCINO, tra l'altro, non ha mai prodotto, a supporto delle sue affermazioni, il suddetto originale del contratto, neppure nel presente giudizio e nel correlato giudizio penale. La menzionata sentenza civile, pertanto, non servirebbe a escludere la responsabilità amministrativa degli appellanti neppure nel caso di suo passaggio in giudicato.

Non depone in senso favorevole per i COLACCINO neppure la sentenza penale n.787/2025 del Tribunale di Lamezia Terme, di cui non è tuttora certificata l'irrevocabilità, che ha assolto "*perché il fatto non sussiste*" Rosina COLACCINO e Francesco COLACCINO dai reati loro ascritti, vale a dire per aver attestato falsamente, nelle domande presentate per gli anni 2016 e 2017 (quindi per un periodo di tempo comunque più breve di quello oggetto del presente giudizio che comprende anche le domande presentate per l'anno 2018), di avere la disponibilità di vari fondi rustici acquisiti mediante contratti che presentavano firme apocrife dei proprietari oppure firme autentiche apposte con la convinzione di aver stipulato il contratto con altro contraente.

In primo luogo, ribadito che per la citata sentenza penale manca la certificazione di irrevocabilità, va evidenziato che, ai sensi dell'art.652 c.p.p., solo "*la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto*

all'accertamento che il fatto non sussiste … nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso …". A prescindere dalla necessaria irrevocabilità, non accertata nel caso di specie e precisato che l'art.652 c.p.p. è una disposizione di carattere eccezionale in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi risultandone, pertanto, preclusa l'estensione oltre i casi previsti espressamente (Cass., SS.UU., 26 gennaio 2011, n.1768), occorre puntualizzare che la formula assolutoria penale "*perché il fatto non sussiste*" non necessariamente sta a significare l'insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell'elemento che compone la fattispecie delittuosa (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. II Appello, 29 maggio 2025, n.125).

A ulteriore conferma della irrilevanza della predetta sentenza penale ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa degli appellanti, va rimarcato che l'assoluzione penale indicata risulta essenzialmente fondata solo sulla sentenza civile prima illustrata (nella quale la domanda contro la COLACCINO è stata rigettata sostanzialmente solo per ragioni procedurali) e sulla affermazione che alcuni proprietari hanno confermato di aver stipulato i contratti, senza però considerare che questi proprietari hanno dichiarato di aver voluto stipulare i contratti con altra persona (Francesco COLACCINO e non Rosina COLACCINO) e, soprattutto, senza porre in evidenza che, invece, altri proprietari hanno del tutto disconosciuto dinanzi alla Guardia di Finanza le proprie sottoscrizioni (diversamente da quanto

sostenuto dalla difesa, una proprietaria ha anche presentato una querela per la vicenda). Manca, inoltre, la totale identità tra le particelle considerate nel giudizio penale e le numerose particelle oggetto del presente giudizio.

Appare, inoltre, in ogni caso, decisiva la considerazione che, mentre il giudizio penale richiede la prova "*oltre ogni ragionevole dubbio*", il giudizio erariale si base sul criterio probatorio del "*più probabile che non*". Il processo penale e il processo per responsabilità amministrativa, che possono riguardare la medesima vicenda ed essere fondati sullo stesso materiale probatorio, sono infatti caratterizzati da differenti regole di giudizio nella valutazione di quest'ultimo. Mentre nel giudizio penale, in virtù della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art.25 Cost. e dei riflessi sulla libertà personale, è rigorosamente richiesta la prova "*oltre ogni ragionevole dubbio*", nel giudizio per responsabilità amministrativa vale, come nel giudizio civile, la meno rigida regola della preponderanza dell'evidenza o del "*più probabile che non*", attesa la sostanziale identità tra l'art.116 c.p.c. e l'art.95 c.g.c. Di conseguenza, nel giudizio erariale l'attore pubblico deve offrire la prova della condotta e dell'evento dannoso nonché del nesso causale, ma quest'ultimo può essere ricostruito anche avvalendosi di prove c.d. "atipiche", che convincano il giudice dell'elevata probabilità che, effettivamente, la lesione a un bene patrimoniale o non patrimoniale pubblico sia derivazione "ordinaria" e "normale" del comportamento tenuto dal soggetto responsabile (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. II Appello, 25 novembre 2025, n.243).

3. Le considerazioni sopra espresse consentono, allo stesso tempo, di superare agevolmente anche il secondo motivo di appello, rappresentato dalla mancata acquisizione da parte del giudice di prime cure della prova testimoniale volta, nelle intenzioni degli appellanti, a dimostrare la legittima disponibilità dei fondi rustici oggetto degli aiuti e la regolarità della sottoscrizione dei relativi contratti.

L'art.98 c.g.c., nel rinviare alle disposizioni del Codice di procedura civile, attribuisce al giudice contabile il potere di ammettere o meno la prova per testimoni (Sez. II Appello, 24 settembre 2024, n.233). Tale decisione va motivata (art.5 c.g.c.).

La decisione del giudice di prime cure di non accogliere la richiesta di ammissione della prova testimoniale in base alla motivazione che non sarebbe stato comunque possibile superare il contenuto di dichiarazioni rese in un atto pubblico davanti a pubblici ufficiali, risulta, dunque, legittima e condivisibile.

E invero, le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini penali, con le quali vari proprietari dei terreni utilizzati per il finanziamento pubblico percepito dalla COLACCINO hanno affermato di non aver sottoscritto i corrispondenti contratti (una dei proprietari ha anche presentato una querela per questa ragione) o di averli sottoscritti nella consapevolezza che la controparte fosse Francesco COLACCINO (anziché Rosina COLACCINO) potevano essere validamente contestate non per il tramite di una eventuale dichiarazione di segno opposto delle stesse persone, ma solo con idonea documentazione o con una querela di falso. La prova

testimoniale, pertanto, non risulta idonea a fornire al giudice alcun ulteriore concreto elemento di valutazione.

Considerando il contenuto di quasi tutti i quesiti proposti, a ulteriore conferma dell'inutilità della prova testimoniale richiesta dagli appellanti, va evidenziato che, come sarà meglio illustrato innanzi, ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario l'aspirante deve poter dimostrare la legittima disponibilità dei terreni derivante da uno dei titoli espressamente presi in considerazione dalla disciplina di riferimento. Non è, quindi, sufficiente che l'interessato affermi di avere la materiale disponibilità di detti terreni, essendo necessario che egli dimostri che tale disponibilità scaturisce da uno dei previsti titoli giuridici, debitamente documentati, idonei a farla conseguire. L'erogazione del contributo è, dunque, condizionata alla sussistenza di validi titoli giuridici, da documentarsi con le forme previste, che attribuiscono al richiedente la disponibilità della superficie. Detti titoli non possono essere surrogati dall'esistenza di relazioni di fatto con il fondo da parte del soggetto che richiede l'erogazione dei contributi, né dalla mera disponibilità materiale dei terreni (Corte conti, Sez. I Appello, 5 maggio 2021, n.173). Fermo restando quanto già illustrato in tema di dichiarazioni rese in un atto pubblico davanti a pubblici ufficiali, la prova testimoniale, al più, nel caso di specie, avrebbe potuto consentire l'accertamento di un *possesso di fatto* dei terreni da parte della COLACCINO Rosina, ma non avrebbe potuto in ogni caso sostituire la necessaria prova documentale della disponibilità di un valido *titolo giuridico*.

4. Con riferimento, infine, al terzo e ultimo motivo di doglianza relativo alla responsabilità e alla conseguente condanna di Francesco COLACCINO, per dolo, in via solidale per una parte del danno (€. 19.062,13 corrispondenti alle somme percepite per le domande dell'anno 2017), disposta dal giudice di prime cure per il ruolo da lui svolto nella costruzione di una fittizia realtà documentale nell'anno 2017 in cui operava presso il C.A.A., si osserva quanto segue.

La sentenza impugnata non appare contraddittoria sul punto, come affermato dalla difesa.

Va premesso al riguardo che la Corte dei conti, per costante giurisprudenza, ha giurisdizione (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 2 settembre 2022, n.368) anche sugli operatori e responsabili dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.) in quanto questi, mediante apposite convenzioni, assumono compiti che implicano un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, svolgendo attività di assistenza, verifica e controllo nelle procedure di erogazione di contributi comunitari all'agricoltura. Va altresì premesso che i funzionari e responsabili dei C.A.A. sono tenuti a rispondere in solido, e non in via sussidiaria (Sez. Appello Sicilia, 14 maggio 2025, n.38), con il percettore delle somme illegittimamente ottenute qualora abbiano attivamente partecipato alla compilazione e trasmissione delle domande contenenti dichiarazioni false o fuorvianti.

Tutto ciò premesso, la condanna di Francesco COLACCINO, come richiesto dall'attore pubblico e non escluso dal primo giudice (che ha accolto integralmente la domanda attorea), ha riguardato il solo anno

2017 (anche se il COLACCINO ha operato presso il C.A.A. anche nell'anno 2018) perché solo nell'anno 2017 (e non anche nell'anno 2018) figura quale operatore presso il C.A.A. che ha curato la compilazione e la stampa di varie domande di aiuto della sorella Rosina (domande n.70263079298, n.74240201942, n.74240202080 e n.74210363201), presentate dopo che lo stesso COLACCINO si era precedentemente occupato di reperire i terreni da utilizzare. Dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai proprietari interessati emerge, infatti, che il COLACCINO, con il quale peraltro vari proprietari pensavano di aver stipulato il contratto, si è attivamente interessato alla vicenda e, ad esempio, ha presentato la sorella Rosina al proprietario contraente, ha proposto la stipulazione del contratto procedendo alla successiva consegna dello stesso al proprietario dopo la sottoscrizione della sorella Rosina oppure ha pattuito il contenuto del contratto con il proprietario.

Viene, quindi, documentalmente smentita l'affermazione della difesa secondo la quale, con riferimento alla sorella Rosina, il COLACCINO "*risulta aver operato nell'anno 2017, e precisamente in data 11/05/17, unicamente una modifica documenti anagrafici*". Il COLACCINO si è, infatti, certamente occupato, nell'anno 2017, quale operatore del C.A.A. responsabile, delle domande di aiuto proposte dalla sorella Rosina. La condotta descritta, peraltro, è stata realizzata dal COLACCINO nonostante, in base a quanto affermato dalla stessa difesa, la sussistenza di conflitto d'interesse con l'azienda Colaccino da lui sottoscritta. Allo stesso tempo, il COLACCINO Francesco non

risulta condannato anche per l'anno 2016 perché, pur essendo parimenti coinvolto nella costruzione di una fittizia realtà documentale (come nel successivo anno 2017), non operava presso il C.A.A. e non svolgeva dunque alcun ruolo pubblico. Con riferimento all'anno 2018, invece, pur operando presso il C.A.A. e pur essendo investito di un ruolo pubblico, non risulta aver tenuto una condotta censurabile in questa sede.

Pienamente condivisa è, quindi, la motivazione della sentenza appellata secondo cui *"autentico dominus della vicenda è senza dubbio Colaccino Francesco, il quale risulta avere predisposto i contratti conclusi formaliter dalla sorella",* e ancora: "*certamente egli ha concorso al danno (…) costruendo quella realtà documentale che le indagini hanno appurato essere fittizia e che poi ha consentito alla sorella di accedere ad un contributo pubblico per assenza dei presupposti legittimi…".*

5. In conclusione, il soggetto richiedente l'erogazione di contributi agricoli deve essere in possesso di un valido titolo giuridico, debitamente documentato, che gli attribuisca la legittima disponibilità della singola particella di terreno per la quale ritenga di avere diritto alla concessione del beneficio economico. La mancanza di un valido titolo giuridico rende illecita la percezione del contributo pubblico, non potendo assumere alcuna significativa rilevanza l'asserita o eventuale sussistenza del "possesso materiale" o di fatto del fondo e della solo materiale disponibilità dei terreni da parte di colui che richiede la concessione del beneficio. La normativa allora vigente (art.60 del

regolamento CE n.1306/2013), secondo la quale "*fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*", al pari della normativa attualmente vigente (art.62 del regolamento CE n.2021/2116/UE), prevedeva la decadenza dal diritto a fruire del contributo ove fosse stato accertato che il soggetto interessato aveva intenzionalmente inoltrato alla competente Amministrazione istanze corredate da dichiarazioni non veritiere, al fine di ottenere l'erogazione di contributi non spettanti o spettanti in misura minore. In altri termini, si ribadisce, l'erogazione di un contributo pubblico è condizionata alla sussistenza di validi titoli giuridici, da documentarsi con le forme previste, che non possono essere surrogati dall'esistenza di relazioni di fatto con il fondo da parte del soggetto richiedente l'erogazione dei contributi, né dalla mera disponibilità materiale dei terreni (Sez. I Appello, n. 173/ 2021).

Sempre in applicazione dell'art.60 del Regolamento UE n.1306/2013, vigente all'epoca dei fatti, la condanna deve essere quantificata in misura pari all'importo totale dei contributi percepiti nell'intero arco di tempo considerato (anni 2016, 2017 e 2018), anche se il beneficio è stato richiesto anche per terreni di proprietà o per terreni per i quali i proprietari non hanno disconosciuto la sottoscrizione dei relativi contratti. A parte quanto disposto dall'art.75 del d.P.R. n.445/2000 che prevede, in caso di dichiarazione mendace, la revoca dei benefici

già erogati, la c.d. "clausola antielusione", di cui al citato art.60, si applica laddove sia accertato che un beneficiario abbia creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di aiuti e, quindi, laddove sia accertata la fittizietà anche solo di una parte della documentazione presentata e comporta la decadenza integrale del contributo ottenuto (Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2025, n.860).

6. Per le su esposte ragioni il gravame va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le condanne, per dolo, di Rosina COLACCINO e di Francesco COLACCINO. Ai sensi dell'art.31 c.g.c., le spese del presente grado di giudizio sono a carico degli appellanti soccombenti, in via solidale, nella misura del 50% ciascuno e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;

- condanna gli appellanti, in via solidale, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.

L'Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Rita Loreto)
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 4 FEBBRAIO 2026

SENT. 30/2026

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Proposto
Lucia Bianco